

1. (Ir)rilevanza dell'usura sopravvenuta per i contratti di mutuo e per i contratti di conto corrente e altri rapporti bancari.

Quadro normativo

- legge n. 108/1996, recante Disposizioni in materia di usura;
- art. 1, decreto-legge n. 394/2000, convertito da legge n. 24/2001, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c.;
- art. 2-bis, comma 2, decreto-legge n. 185/2008, convertito da legge n. 2/2009, che ha stabilito la rilevanza ai fini dell'usura di una specifica tipologia di oneri collegati alle aperture di credito.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 19/10/2017, n. 24675 (rv. 645811-01)

Parti: E. c. B.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere contratto di mutuo - L. n. 108 del 1996 - Interessi - Clausola di determinazione del tasso antecedente all'entrata in vigore di detta l. - Superamento sopravvenuto del tasso soglia - Nullità - Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione

«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».

Oggetto: contratti bancari. Usurarietà sopravvenuta interessi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

.....

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

.....

Schema di Motivazione

(in tema di usurarietà sopravvenuta nei contratti di mutuo e negli altri contratti bancari)

Conclusioni Cass. Sez. Unite, Sent. 19/10/2017, n. 24675 (principio di diritto)

“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Su tali premesse:

- Verifiche da compiere e conseguenze

Sommario

- *Se il contratto di mutuo sia stato stipulato, e non si sia esaurito, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (24/03/1996), o se, stipulato successivamente, presenti all'atto della conclusione tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.* 2
 - *Se l'attore contesta la pretesa d'interessi che in corso di rapporto superano il tasso soglia usura sotto il profilo della violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti.* 4
 - *Se l'attore deduce l'usurarietà sopravvenuta degli interessi rispetto alla stipulazione di contratti bancari diversi rispetto al mutuo.*..... 4
 - *Se l'attore deduce l'usura originaria: oneri probatori.* 5

- *Se il contratto di mutuo sia stato stipulato, e non si sia esaurito, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (24/03/1996), o se, stipulato successivamente, presenti all'atto della sua conclusione tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi in esecuzione del rapporto.*

Nell'ipotesi in cui l'attore contesti la validità della clausola determinativa degli interessi relativamente a un contratto mutuo per contrasto con la disciplina antiusura, deve anzitutto verificarsi se l'affermata usurarietà degli interessi convenzionali riguardi il superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipulazione del contratto, usura originaria, o se tale sfioramento si produca successivamente alla conclusione del contratto, per effetto della variabilità del limite di usurarietà, oggetto di aggiornamento trimestrale in base all'art. 2, comma 1, l. 108/1996, recante la disciplina in materia di usura, c.d. usura sopravvenuta.

Ed infatti, in caso di usura sopravvenuta le Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017 n. 24675) hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

La posizione assunta dalla Suprema Corte, nel contrasto sorto sulla rilevanza o meno dell'usura sopravvenuta, muove dalla necessità di valorizzare adeguatamente l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 - di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108/1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4)¹ – in base al quale, ai fini delle menzionate disposizioni in materia di usura, *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Pertanto, nell'applicazione del divieto di usura, previsto dall'art. 644 c.p. (che al comma 3 attribuisce alla legge il compito di individuare *“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*), nonché della conseguente sanzione civile, di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (*“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*), il giudice è vincolato dalla norma d'interpretazione autentica che definisce usurari solo quegli interessi *“che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti”* e *“indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. Ciò vuol dire che l'unico momento rilevante ai fini della qualificazione degli interessi come usurari è quello della conclusione del contratto tra le parti, restando indifferente la pattuizione degli interessi rispetto al mutamento del tasso soglia durante l'esecuzione del contratto.

Non possono trovare accoglimento, dunque, le tesi contrarie, cui aderisce parte attrice [da verificare volta per volta, *ndr*], che intendono sanzionare l'usura sopravvenuta, sotto forma di nullità o inefficacia *ex nunc*, sul presupposto che il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia usura costituirebbe norma imperativa, oppure che limitano la norma d'interpretazione autentica alla fattispecie penale, poiché nessuna illiceità può conseguire al superamento del tasso soglia, purché il tasso convenzionale sia inferiore a tale limite al momento della pattuizione, come impone la lettura coordinata della l. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2.

¹ Interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29.

Nel caso di specie, peraltro, non si rinvenivano elementi per discostarsi dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite.

- ***Se l'attore contesta la pretesa d'interessi che in corso di rapporto superano il tasso soglia usura sotto il profilo della violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti.***

La percezione d'interessi originariamente leciti, ma che durante l'esecuzione del contratto superano il limite di usura, non costituisce di per sé violazione del principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti previsto dall'art. 1375 c.c., in quanto pretendere il pagamento rappresenta il semplice esercizio di una legittima prerogativa contrattuale, che per ciò solo non può essere considerato illegittimo.

Infatti, secondo le Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, Sent. 19/10/2017, n. 24675) “*la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto*” (art. 1375 c.c.), *vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto*”.

Sicché, la mera pretesa degli interessi legittimamente concordati non presenta profili di scorrettezza da parte del creditore.

- ***Se l'attore deduce l'usurarietà sopravvenuta degli interessi rispetto alla stipulazione di contratti bancari diversi rispetto al mutuo.***

Sebbene la decisione delle Sezioni Unite abbia avuto ad oggetto un contratto di mutuo, come ammesso dalla stessa Corte di legittimità, i principi ivi affermati si applicano a tutti i contratti bancari che comportano il pagamento di interessi (cfr. Cass. 19/07/2021, n. 20626).

Infatti, sebbene la Corte non approfondisca i motivi di questa estendibilità alle altre modalità di erogazione del credito, la formulazione estremamente ampia della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1 D.L. 394/2000 (“*si intendono usurari gli **interessi** che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono **promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo***”) non dà spazio ad alcuna forma di discriminazione tra diverse forme di credito.

N.B.: in dottrina si segnalano, tuttavia, alcuni profili critici nell'applicazione della normativa antiusura in materia di aperture di credito (sul punto cfr. Stefani, *Usura bancaria: ancora questioni aperte*, in Contratti, IPSOA, 1/2022, p. 104). Non risultano decisioni in giurisprudenza sul tema.

- ***Se l'attore deduce l'usura originaria: oneri probatori (da inserire eventualmente nello schema su "oneri di allegazione").***

Come affermato dai Giudici di legittimità (Cass. 30.1.2018, n. 2311) al fine di verificare o meno il superamento del tasso soglia, è necessario che l'attore indichi il tasso d'interesse stabilito in sede di stipulazione del contratto, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento.